BAULADU
Comunu de - Comune di

==========

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE O ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.06.2010

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Interventi relativi a manifestazioni sportive e ricreative del tempo libero
Art. 4 - Interventi relativi ad attività educative
Art. 5 - Interventi relativi ad attività culturali e dello spettacolo
Art. 6 - Interventi relativi ad attività per lo sviluppo economico e del turismo
Art. 7 - Interventi relativi ad attività promozionali varie
Art. 8 - Tipologia di interventi

TITOLO II – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 9 - Regole generali per l'erogazione dei benefici
Art. 10 - Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere
Art. 11 - Entità dei vantaggi riconoscibili
Art. 12 - Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici

TITOLO III – MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 13 - Termini per la presentazione della domanda e entità delle provvidenze
Art. 14 - Contenuto delle domande
Art. 15 - Allegati
Art. 16 - Assegnazione dei contributi
Art. 17 - Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi
Art. 18 - Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate
Art. 19 - Decadenza dai benefici
Art. 20 - Condizioni generali di concessione dei benefici

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Pubblicità da parte dei beneficiari
Art. 22 - Albo comunale dei beneficiari
Art. 23 - Normativa di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati, in attuazione del disposto dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

2. I contributi, di qualsiasi genere, sono concessi per l'attività propria del beneficiario ovvero per iniziative, manifestazioni, singole iniziative occasionali e a carattere straordinario.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Bauladu, mediante concessione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici, favorisce in particolare lo sviluppo dei seguenti interventi:

a) manifestazioni sportive e ricreative del tempo libero;
b) attività educative;
c) attività culturali e dello spettacolo;
d) sviluppo economico e turismo;
e) attività promozionali varie.

2. L'Amministrazione Comunale, su richiesta, può concedere altresì il proprio patrocinio a manifestazioni ed iniziative che rivestono particolare rilevanza per il pubblico interesse. La concessione del patrocinio comporta automaticamente:

a) l'autorizzazione all'uso del logo del Comune di Bauladu su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa o della manifestazione;
b) l'esenzione della tassa di affissione;
c) l'autorizzazione ad utilizzare gli spazi pubblicitari del Comune;
d) la fruizione di eventuali riduzioni tributarie che scaturiscono dalla realizzazione dell'iniziativa, a norma dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 3 – Interventi relativi a manifestazioni sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati e di persone che operano in Bauladu, per l'organizzazione e la gestione di manifestazioni sportive, ricreative e del tempo libero, le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 4 – Interventi relativi ad attività educative

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2, per quanto attiene ad attività educative, possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati e di persone che operano in Bauladu, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:

a) l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
b) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di

qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscono del diritto allo studio con le modalità e i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 5 – Interventi relativi ad attività culturali e dello spettacolo

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2, per quanto attiene ad attività culturali, possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati e di persone che operano in Bauladu per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:

a) di enti ed associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto, anche occasionale, e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;
b) di enti, associazioni e persone che realizzino iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;
c) di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale.

Art. 6 – Interventi relativi ad attività per lo sviluppo economico e del turismo

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2, per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale ed agricolo, possono essere disposti a favore di associazioni e soggetti pubblici e privati, che operano in Bauladu, per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

a) promuovere specie in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse locale;
b) incentivare attività economiche e commerciali incentrate sul territorio racchiuso nella competenza del Comune.

Art. 7 – Interventi relativi ad attività promozionali varie

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2, per quanto attiene ad attività varie, possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati e persone, che operano in Bauladu e si impegnano a promuovere iniziative attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa, la tutela dei valori della pace, libertà e diritti dei cittadini.

2. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere disposti anche a favore di Enti ed organizzazioni che hanno sede in altro Comune purché il contributo sia riferito ad attività svolta a favore della comunità di Bauladu.

Art. 8 – Tipologia di interventi

1. In conformità con quanto previsto dalla legge, il presente regolamento esplicita la tipologia degli interventi economici dando le seguenti definizioni:

- *Sovvenzioni:* Interventi con cui l'Amministrazione comunale si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere economico derivante da iniziative che rientrano in modo stabile tra le attività istituzionali del soggetto beneficiario, pubblico o privato. In particolare, si ha sovvenzione quando l'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune, nell'ambito del territorio comunale,

secondo le modalità previste nell'atto costitutivo dei beneficiari, o in appositi disciplinari;

- *Contributi:* Interventi con cui l'Amministrazione comunale, occasionalmente o continuativamente, si fa carico in modo solo parziale degli oneri economici legati ad iniziative di interesse pubblico;
- *Vantaggi economici:* Interventi con cui l'Amministrazione comunale concede la fruizione di un bene di proprietà del Comune, la fornitura di un proprio servizio, la prestazione d'opera da parte dello stesso, senza o con riduzione di corrispettivo. Di conseguenza, sono da comprendere in tale definizione tutte le forme di "collaborazione" ed i patrocini, indipendentemente dalla concessione di denaro.

2. In casi particolari il Comune può prevedere altri tipi di intervento a favore di soggetti ritenuti benemeriti, a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli stessi e non finalizzati a specifiche iniziative, anche sotto forma di benefici diversi dalle erogazioni di denaro, quali esenzioni o riduzioni di oneri o riferibili a servizi a domanda individuale. Le esenzioni e le riduzioni di oneri non possono comunque riferirsi a carichi tributari.

TITOLO II – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 9 – Regole generali per l'erogazione dei benefici

1. È fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività e iniziative diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Art. 10 – Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere

1. Il Consiglio Comunale stabilisce ogni anno, nella relazione previsionale e programmatica, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso cui indirizzare prioritariamente un sostegno economico.
2. Le istanze di concessione dei vantaggi economici possono essere prese in esame solo se le relative attività rispondono ai seguenti criteri:
   a) rispondenza ai fini generali del Comune, fissati dalla legge e dallo statuto;
   b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale, in relazione ai vari settori di intervento.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e nell'ottica di un'amministrazione condivisa, vengono privilegiate le iniziative e le attività che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà sociale. Sono inoltre sostenute le iniziative e le attività consistenti nell'erogazione di servizi alla persona e alla collettività, con particolare riguardo per quelli resi gratuitamente, realizzati tramite organizzazioni di volontariato e associazioni che operano a favore di terzi ovvero con caratteri di forte innovatività e originalità nel settore di competenza.

Art. 11 – Entità dei vantaggi riconoscibili

1. L'ammontare dell'erogazione a favore del beneficiario, individuato in base ai criteri sopra elencati, è stabilito in base:
   a) all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
   b) alla capacità economica del richiedente;

c) alla tipologia e ai contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.

2. L'entità del contributo non può, di norma, superare il 80% delle spese ritenute ammissibili.

3. Per iniziative o attività di particolare rilievo la Giunta può deliberare eventuali deroghe per il superamento del limite massimo indicato al punto 2.

Art. 12 – Soggetti ammessi a godere di benefici economici

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:

a) enti pubblici che perseguono le finalità generali descritte all'art. 2 del presente regolamento;
b) associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute o non riconosciute, che operano sul territorio comunale e che perseguono le finalità generali descritte all'art. 2 del presente regolamento;
c) soggetti pubblici e privati operanti a livello sovra-provinciale, per sostenere iniziative particolari che abbiano rilevante interesse per il Comune di Bauladu;
d) soggetti pubblici e privati che attuano interventi di solidarietà nazionale o internazionale, a favore di popolazioni e paesi in situazioni di bisogno.

TITOLO III – MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 13 – Termini per la presentazione della domanda e entità delle provvidenze

1. Il termine per la presentazione delle richieste di concessione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento è previsto al 30 maggio di ogni anno per le attività a carattere continuativo e almeno 30 giorni prima per le attività a carattere occasionale.

2. Nel caso di costituzione di una nuova Società e/o Gruppo si potrà beneficiare dei contributi, per attività a carattere ordinario, l'anno successivo alla costituzione della stessa.

3. I Responsabili dei Servizi interessati provvederanno a pubblicizzare in modo idoneo la data di scadenza per la presentazione delle domande di concessione dei vantaggi economici.

4. Eventuali domande presentate fuori dai termini indicati saranno opportunamente vagliate nel rispetto dei principi del presente regolamento.

5. La Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, può prevedere le somme che ciascun Servizio può destinare all'erogazione di provvidenze economiche, sia operando le assegnazioni specifiche su singole iniziative o attività, sia operando assegnazioni finanziarie da impiegare successivamente sulla base di ulteriori atti di indirizzo operativo.

Art. 14 – Contenuto delle domande

1. Le domande possono essere presentate su apposito modulo "Allegato A", predisposto dall'Amministrazione, indirizzate al Sindaco, ed essere sottoscritte dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato;

2. Il modulo della domanda, deve prevedere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) eventuale presenza di contributi o altre forme di sostegno economico da parte di soggetti pubblici o privati con il relativo ammontare;
b) attestazione se il richiedente agisce o meno in regime di impresa;

c) indicazione del nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

3. Il soggetto richiedente deve inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione riferita:

a) al possesso di tutti i requisiti, positivi e negativi, previsti dalla normativa antimafia (Articoli 3 e 7, legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale");
b) alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante degli enti;
c) all'attestazione di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non essere sottoposti ad altre procedure;

4. Le domande per contributi e sovvenzioni devono inoltre contenere:

a) l'indicazione delle finalità generali perseguite attraverso la propria iniziativa o attività;
b) una descrizione sommaria dell'iniziativa o attività;
c) l'indicazione dei risultati economico-finanziari e gestionali che si prevede di realizzare con indicazione di parametri oggettivi di valutazione degli stessi;
d) l'ammontare del sostegno economico richiesto;

5. Alle domande di concessione di contributi e sovvenzioni devono essere allegati gli appositi moduli, predisposti e forniti dall'Amministrazione comunale, per l'eventuale inserimento dell'attività o iniziativa finanziata in Internet.

Art. 15 – Allegati

1. Alle domande per contributi e sovvenzioni devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa delle attività svolte o dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico del Comune;
b) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti all'Amministrazione comunale in occasione di precedenti interventi economici;
c) piano finanziario dell'iniziativa, con indicazione chiara ed esaustiva delle spese e delle entrate previste;
d) dichiarazione di codice fiscale o di partita IVA;
e) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
f) ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale;
g) impegno sottoscritto da parte del soggetto richiedente a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del contributo del Comune.

Art. 16 – Assegnazione dei contributi

1. Le domande vengono istruite dal Responsabile del Servizio competente per materia.

2. Il Responsabile del Servizio, tenuto conto degli indirizzi programmatici delineati dal Consiglio Comunale, degli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione o in singoli atti di indirizzo della Giunta Comunale, dei criteri di selezione indicati all'art. 9 del presente regolamento e dei risultati dell'istruttoria, provvede quindi ad assumere la determinazione di assegnazione del contributo.

3. Il Responsabile del Servizio competente, nella determinazione di cui al comma precedente, decide anche quali sono i soggetti e le iniziative da escludere

dall'assegnazione delle somme disponibili per mancanza dei requisiti richiesti. Di tale esclusione deve essere data idonea motivazione.

4. Con la determinazione, il Responsabile del Servizio impegna le somme necessarie all'erogazione dei contributi in riferimento a ciascun soggetto beneficiario.

5. La concessione dei benefici non conferisce diritto a altre future erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art. 17 – Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi

1. L'erogazione della sovvenzione o del contributo avviene, di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dal Comune, su presentazione della seguente documentazione:

a) relazione dettagliata sull'attività o iniziativa posta in essere, con chiara indicazione dei risultati effettivamente raggiunti sul piano economico finanziario e gestionale, valutati in base ai parametri oggettivi già indicati con la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 15, lett. c). Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente realizzati, con indicazione delle eventuali cause, oggettive ed imprevedibili, per cui non sono stati raggiunti i risultati originariamente programmati;
b) prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate con pezze giustificative fiscalmente valide;
c) prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o privati;
d) relazione circa l'utilizzazione della somma erogata dall'Amministrazione comunale;
e) attestazione di esenzione dalla ritenuta del 4% (Allegato "B1");
f) richiesta di erogazione del contributo (Allegato "B2");

2. L'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.

3. La richiesta di liquidazione delle somme spettanti e la documentazione necessaria indicata ai commi precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, di norma, entro sei mesi dal dalla conclusione della stessa.

4. In casi particolari, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali.
In questo caso, la prima quota può essere erogata prima dell'attività o dell'iniziativa, a titolo di acconto, mentre le altre quote vengono corrisposte a misura dell'avanzamento dell'attività stessa. L'ultima quota deve essere corrisposta a conclusione dell'attività o dell'iniziativa.

5. Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita nella determinazione di concessione prevista dall'art. 16 del presente regolamento.

6. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso, il Responsabile del Servizio valuta tutte le circostanze rilevanti e determina con atto motivato l'ammontare del contributo.

7. Nel caso in cui le somme anticipate siano corredate da rendicontazione economica insufficiente a documentare l'importo versato in anticipo, si procederà al recupero delle somme eccedenti, nei modi e nei termini disposti dalle leggi vigenti.

8. Il contributo verrà erogato solo ed esclusivamente nel caso in cui dal rendiconto presentato le spese siano superiori alle entrate.

9. In ogni caso il Responsabile del Servizio, sentito l'Assessore di riferimento, informa la Giunta Comunale dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito.

Art. 18 – Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. Il Responsabile del Servizio competente per materia, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.

Art. 19 – Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

a) non forniscono la documentazione richiesta a corredo della richiesta di liquidazione, ai sensi del precedente art. 17, commi 1 e 2, senza ragionevole giustificazione;
b) non presentano la domanda di liquidazione nei termini previsti dall'art. 17, comma 3;
c) non realizzano l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
d) realizzano l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del Responsabile del Servizio competente;
e) impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.

2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Responsabile del Servizio può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Responsabile del Servizio può dichiarare la decadenza dal beneficio.

3. Il Responsabile del Servizio, informato l'Assessore di riferimento, dà comunicazione della dichiarazione di decadenza alla Giunta Comunale, esplicitandone le ragioni con apposita relazione.

4. La precedente dichiarazione di decadenza può essere considerata dall'Amministrazione comunale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

Art. 20 – Condizioni generali di concessione dei benefici

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.

3. Quando è stata prevista un'attiva collaborazione dell'Amministrazione comunale alla gestione delle attività o dell'iniziativa, la responsabilità e i compiti del Comune devono essere regolati con apposito disciplinare.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Pubblicità da parte dei beneficiari

1. Tutti i soggetti che ricevono da parte dell'Amministrazione comunale provvidenze economiche per lo svolgimento di attività ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di comunicazione il contributo di collaborazione del Comune.

Art. 22 – Albo comunale dei beneficiari

1. Al fine di rendere pubbliche tutte le provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, il Comune rende noti i beneficiari attraverso apposito albo (Art. 1, D.P.R. 7.4.2000, n. 118).
2. L'albo è suddiviso per aree di intervento ed è pubblicato presso l'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
3. L'albo è aggiornato annualmente con appositi elenchi.

Art. 23 – Normativa di rinvio

1. L'osservanza delle norme contenute al presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte del Comune.
2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente regolamento.
3. Sono assicurate idonee iniziative per garantire la massima conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti interessati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.

ALLEGATO A

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BAULADU

Oggetto: MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
in via _____ n. _____, (Prov. _____)
codice fiscale _____ in rappresentanza dell'associazione/comitato/altro
ente _____ con sede in _____
via _____, n. _____,

CHIEDE

la concessione di contributo/sovvenzione di € _____ per lo svolgimento della seguente manifestazione o attività:

_____
_____
da liquidare mediante accredito sul c/c n° _____
intestato a _____
presso la Banca _____ Filiale _____ ABI _____
CAB _____

DICHIARA

che l'iniziativa/attività non ha scopo di lucro e che la manifestazione o attività si inserisce in uno dei seguenti settori di attività:

- ❑ attività sportive e ricreative del tempo libero;
- ❑ attività educative;
- ❑ attività culturali e dello spettacolo;
- ❑ sviluppo economico e turismo;
- ❑ attività promozionali varie

dichiara inoltre

che la presente manifestazione/attività **ha/non ha** altre forme di sostegno economico.

Data_____

Firma
_____

Allegati:
- programma dell'iniziativa organizzata con l'indicazione delle modalità di pubblicizzazione della stessa.
- dichiarazione possesso dei requisiti (art. 14 del regolamento)
- documenti (art. 15 del regolamento)

ALLEGATO **B1**

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BAULADU

Oggetto: ATTESTAZIONE DI ESENZIONE dalla ritenuta 4% prevista dall'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
in via _____, n. _____ (Prov. _____)
codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante dell'associazione/comitato/altro ente _____
_____, con sede in _____,
via _____, n. ___, valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità a codesto spettabile Comune(*):

- ❑ che i contributi erogati a favore del/la summenzionata associazione/comitato/altro ente non sono in alcun modo connessi all'esercizio di eventuali attività commerciali;

oppure

- ❑ che i contributi erogati a favore del/la summenzionata associazione/comitato/altro ente sono connessi all'esercizio di attività commerciali ma saranno utilizzati per l'acquisto dei beni strumentali elencati sul retro della presente attestazione;

(*) ***Barrare l'ipotesi interessata***

ATTESTA

- pertanto, che l'associazione/comitato/altro ente non è soggetta/o nella fattispecie all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/73, dal momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art. 51 T.U.I.R.

Luogo e data_____

Firma del legale rappresentante

_____

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del DPR 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se:
- sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci. Art. 74 DPR 445 del 28/12/2000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... *omissis*" ...."Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 73).

Informativa ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

ELENCO BENI STRUMENTALI ACQUISTATI CON IL CONTRIBUTO EROGATO DAL COMUNE DI BAULADU PARI AD €_____:

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____

ALLEGATO B2

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BAULADU

Oggetto: MODULO PER CONTRIBUTI

L'associazione/comitato/ente/impresa_____,
con sede in _____ (Prov. _____), via _____, n._____, nella persona del suo legale rappresentate, Sig. _____,
residente in _____ (Prov. _____),
via _____, n._____, C.F./P.IVA _____

CHIEDE

l'erogazione del contributo sotto indicato
_____
_____
_____

IMPORTO CONTRIBUTO (a) € _____
RITENUTA D'ACCONTO 4% (se soggetto a ritenuta) (b) € _____

IVA(*):

- ❑ se dovuta aliquota _____% su importo contributo (c) € _____ *(seguirà regolare fattura)*

oppure

- ❑ IVA esclusa ex artt. 2-5 D.P.R. 633/72 *(se importo contributo superiore a € 77,47 applicare marca da bollo)*

(*) *Barrare l'ipotesi interessata*

TOTALE CONTRIBUTO (a+c) € _____

Modalità pagamento:

- ❑ Cassa
- ❑ Accredito sul c/c n° _____
  intestato a _____ presso la Banca _____ Filiale di _____
  CAB _____ ABI _____

Data, _____

In fede

_____